

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA PER IL 2007)”

RELAZIONE

A seguito della Legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007) la Regione Emilia-Romagna ritiene opportuna l'adozione di misure di razionalizzazione finalizzate al contenimento della spesa pubblica. In materia societaria occorre, in particolare, approvare una legge regionale che realizzi la riduzione dei costi derivanti dalla partecipazione della Regione e di altri Enti pubblici nelle società partecipate, anche al fine di aumentare il livello di efficienza e redditività.

Per le società a partecipazione regionale, il comma 730 prevede che le Regioni debbano adeguare la disciplina dei compensi e del numero dei componenti delle società da esse partecipate ai «principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica» evincibili dai commi precedenti.

Il comma 728 si occupa della fissazione di limiti al compenso lordo annuale che spetta al presidente e ai componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società a partecipazione mista di Enti locali ed altri soggetti pubblici o privati. Tali limiti sono riferiti espressamente alle norme di cui ai commi 725 (società partecipate da un solo Ente locale) e 726 (società partecipate da una pluralità di Enti locali). Le norme in questione sono di immediata applicazione e comportano che il compenso del presidente del C.d.A. non possa essere superiore all'80% dell'indennità spettante al Sindaco o al Presidente della Provincia ai sensi dell'articolo 82 del TUEL, mentre l'indennità spettante ai componenti del Consiglio medesimo non possa essere superiore al 70%. Restano salve le maggiorazioni di cui al comma 728.

Il comma 729 prevede che il numero dei componenti del C.d.A. nelle società partecipate totalmente, anche in via indiretta, da Enti locali non possa essere superiore a tre o cinque, ma rinvia – per l'individuazione dei criteri che portano all'applicazione della maggiore o minore limitazione – ad un DPCM. Esso è stato emanato in data 26 giugno 2007 (pubblicato nella GU n. 182 del 7 agosto 2007) e fissa in 2.000.000 di Euro l'importo oltre il quale sono previsti 5 componenti. Le società hanno tre mesi dall'emanazione del DPCM per adeguarsi. Ma per le società partecipate dalla Regione è la Regione stessa a poter dettare norme circa il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione.

Un effetto specifico è dato dal secondo periodo del comma 729, il quale dispone la riduzione dei membri del C.d.A. nel caso di società “miste” ad un massimo di 5 membri per gli Enti locali e le Regioni nel loro complesso.

La legge regionale, in applicazione del comma 730, deve riguardare sia la limitazione dei compensi del presidente e dei componenti il C.d.A. delle società partecipate dalla Regione Emilia-Romagna, sia il numero massimo dei componenti di detto Consiglio.

Le norme del disegno di legge non invadono competenze legislative statali concernenti l'ordinamento civile: esse infatti rappresentano semplicemente condizioni per la partecipazione alle società da parte della Regione Emilia-Romagna (ai sensi dell'art. 64 dello Statuto regionale).

Riguardo all'ambito di applicazione che la nuova legge regionale deve avere, uno degli elementi da considerare è l'entità della quota di partecipazione regionale. A tal fine nel disegno di legge si è scelto

di prevedere l'applicazione della nuova normativa solo alle società nelle quali la Regione Emilia-Romagna – da sola o unitamente ad Enti subregionali o Aziende sanitarie – detiene la maggioranza del capitale, con esclusione delle società partecipate dallo Stato o da Enti pubblici nazionali.

Per le restanti società partecipate il disegno di legge detta norme differenziate per i casi che seguono:

- 1)
qualora siano presenti partecipazioni degli Enti locali è prevista l'applicazione delle relative norme della legge finanziaria;
- 2)
qualora siano presenti soci diversi dagli Enti locali è prevista l'applicazione delle comuni norme civilistiche, che non comportano limiti al numero dei componenti degli organi e ai relativi compensi.

Con riferimento alle società partecipate maggioritariamente dalla Regione (anche unitamente ad Enti subregionali o ad Aziende sanitarie), la scelta generale concernente gli organismi di gestione consiste nella previsione dell'amministratore unico – di norma obbligatoria (come si evince dalle modifiche alle singole leggi di autorizzazione) qualora la società sia interamente partecipata dalla Regione Emilia-Romagna – o del Consiglio d'Amministrazione, i cui componenti devono essere limitati a 3. Detti componenti possono arrivare a 5 alla presenza di determinate condizioni che sono fissate dalle singole leggi di autorizzazione alla partecipazione regionale. Esse consistono generalmente nel fatto che il capitale sociale risulti superiore a Euro 2.000.000,00, interamente versati – in sintonia con quanto previsto dalla Legge finanziaria per il 2007 al comma 729, prima parte, come attuata con il relativo DPCM del 26 giugno 2007 – , ovvero nel fatto che la società abbia dichiarato nei tre esercizi precedenti un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di Euro.

Il limite al compenso lordo annuale spettante all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio d'Amministrazione è fissato, dalle singole leggi di autorizzazione, in conformità all'articolo 3, nella proporzione dell'ottanta o del sessanta per cento dell'indennità spettante al Consigliere regionale. Riguardo agli altri componenti del Consiglio d'Amministrazione è stabilita un'indennità lorda massima annuale onnicomprensiva di 2.500,00 Euro. Peraltro essa può essere raddoppiata – secondo quanto prevedono le singole leggi di autorizzazione, come modificate – quando la società raggiunge il limite oltre il quale si consente l'aumento dei membri del Consiglio d'Amministrazione al numero di 5.

Infine, il progetto di legge prevede, come regola di carattere generale da applicare a tutte le società partecipate dalla Regione Emilia-Romagna, che in tutte le società partecipate dalla Regione il numero dei componenti da essa nominati non possa essere superiore a tre.

Queste limitazioni consentono, complessivamente, di raggiungere un contenimento del valore massimo delle indennità che, oltre a rispettare i principi fissati dalla Legge finanziaria per il 2007, si colloca su di un piano di notevole rigore, anche con riferimento ai parametri fissati dalla medesima legge (si pensi ad esempio al relevantissimo contenimento delle spese per i membri del Consiglio di Amministrazione che non rivestono la carica di Presidente).

Contemporaneamente, il rigore della nuova normativa si accompagna ad un modello chiaro di "governance" delle società nelle quali la Regione Emilia-Romagna detiene la maggioranza del capitale, conservano la necessaria autonomia per le realtà sociali nelle quali essa detiene solamente quote minoritarie.

Il disegno di legge conserva, inoltre, e salvaguarda la necessaria differenziazione normativa per le

diverse singole società, che caratterizza il diverso tipo di apporto e di collocazione strategica che caratterizza ogni partecipazione societaria della Regione.

Segue una analisi dei singoli articoli.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della legge regionale, in attuazione del comma 730 della Legge finanziaria per il 2007, specificano che essa si applica alle società controllate e che – ai fini del rispetto della lettera g) dell'art. 117 della Costituzione – sono escluse le società partecipate dallo Stato o da Enti pubblici nazionali.

L'articolo 2 definisce il numero massimo dei componenti gli organi di amministrazione delle società in totale proprietà o partecipate maggioritariamente dalla Regione Emilia-Romagna. È prevista la possibile istituzione dell'amministratore unico o del Consiglio d'Amministrazione, i cui componenti devono essere limitati a 3 o 5, secondo quanto specificamente stabilito dalle leggi regionali di autorizzazione alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna.

Si stabilisce, inoltre, la regola per cui l'organo di revisione contabile deve essere composto da un unico componente ogni volta che le norme dell'ordinamento civile lo consentono.

L'articolo 3 stabilisce i compensi spettanti agli amministratori delle società: Amministratore unico, Presidente e componenti del Consiglio d'Amministrazione.

Su questo aspetto il disegno di legge prevede un tetto al compenso corrispondente per l'Amministratore unico, all'80% e per il Presidente al 60% dell'indennità di carica spettante a un Consigliere regionale.

Invece per i componenti dei Consigli d'Amministrazione è previsto unicamente una indennità di funzione annua di entità non superiore a Euro 2.500,00 (che può essere aumentato fino al doppio secondo quanto previsto dalle singole leggi di autorizzazione alla partecipazione).

Gli articoli da 4 a 9 contengono le norme di modifica delle singole leggi regionali di autorizzazione interessate dal disegno di legge e si attengono ad alcuni criteri generali uniformi. Riguardo agli organismi di gestione è dunque prevista la presenza dell'amministratore unico – di norma obbligatoria qualora la società sia interamente partecipata dalla Regione Emilia-Romagna – o del Consiglio d'Amministrazione, i cui componenti devono essere limitati a 3, ma possono arrivare a 5 quando – secondo le previsioni delle singole leggi di autorizzazione, come modificate dal disegno di legge – la Regione Emilia-Romagna, anche unitamente ad enti da essa dipendenti o ad Aziende sanitarie, detiene la maggioranza assoluta del capitale sociale e questo risulti superiore a Euro 2.000.000,00, interamente versati, ovvero la società abbia dichiarato nei tre esercizi precedenti un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di Euro.

Nello specifico, l'articolo 4 prevede una modifica della Legge regionale n. 25 del 1993, relativo alla partecipazione alla società ERVET. All'articolo 5 è prevista la modifica della Legge regionale n. 7 del 1998 relativa alla Società APT Servizi, con norme analoghe a quelle di cui all'articolo 4, fatta salva la possibilità di prevedere una specifica indennità per l'eventuale amministratore delegato. L'articolo 6 modifica la Legge regionale n. 39 del 2000 che autorizza la partecipazione nella società FER S.p.A., mentre l'articolo 7 modifica la Legge regionale n. 28 del 2003 relativa alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società CUP 2000. L'articolo 8 modifica la Legge regionale n. 11 del 2004, relativa alla partecipazione della Regione in una società avente le caratteristiche previste

dall'articolo 9 di tale legge, con norme che consentono una flessibilità nella previsione degli organi connessa con le specificità della società stessa e della sua concreta evoluzione. L'articolo 9 modifica la Legge regionale n. 20 del 2007 relativa – per ciò che qui interessa – alla partecipazione alla società Nuovaquasco Srl.

È infine prevista una norma transitoria per consentire il necessario termine di applicazione, fissato in sei mesi.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. □ In applicazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 730, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per il 2007)” la presente legge disciplina i limiti alla nomina o designazione e ai compensi degli amministratori delle società di cui la Regione Emilia-Romagna, anche unitamente ad enti da essa dipendenti o ad Aziende sanitarie, detiene la totalità o la maggioranza assoluta del capitale. È fatta salva l'applicazione generale del comma 1 dell'articolo 2. Le norme della presente legge costituiscono condizione per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna.

2. □ Per le società partecipate dalla Regione non rientranti nel comma 1, qualora sussista una partecipazione anche di enti locali si applicano le norme generali previste per le società partecipate da detti enti. Per le restanti società partecipate dalla Regione resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'ordinamento civile.

3. □ La presente legge, in conformità a quanto previsto dal comma 733 della Legge n. 296 del 2006, non si applica alle società quotate in borsa e, ai fini del rispetto della competenza legislativa dello Stato di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, non si applica alle società partecipate dallo Stato medesimo o da enti pubblici nazionali.

Art. 2

Organi di amministrazione e di revisione

1. □ In tutte le società partecipate dalla Regione il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione da essa nominati o designati non può essere superiore a tre.

2. □ In conformità ai principi di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche desumibili all'articolo 1, commi da 725 a 729, della Legge n. 296 del 2006, l'organismo di gestione delle società in cui la Regione detenga la totalità o la maggioranza della partecipazione è costituito da un unico amministratore, ovvero da un Consiglio di amministrazione di 3 o 5 membri, secondo quanto stabilito nelle specifiche leggi regionali che autorizzano la partecipazione.

3. □ Salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile delle società di cui all'articolo 1, comma 1, è monocratico.

Art. 3

Compensi degli amministratori

1. □ Nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito agli amministratori non può essere superiore:

a)

per l'amministratore unico all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un Consigliere regionale;

b)

per il Presidente del Consiglio di amministrazione al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un Consigliere regionale;

c)

per i restanti componenti del Consiglio d'amministrazione alla somma di Euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio alle condizioni previste dalle singole leggi regionali che autorizzano la partecipazione della Regione Emilia-Romagna; detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.

Art. 4

Modifiche all'art. 9 della Legge regionale n. 25 del 1993

1. □ L'art. 9 della Legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 (Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET SpA) è sostituito dal seguente:

«Art. 9

1)

Gli organi della società sono:

a) l'assemblea dei soci;

b) l'amministratore unico, ovvero il Consiglio d'amministrazione ed il suo presidente;

c) il collegio sindacale.

2)

La Regione provvede a nominare i propri rappresentanti, in proporzione alla propria partecipazione azionaria, nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, a norma dell'art. 2449 del codice civile;

3)

l'autorizzazione alla partecipazione da parte della Regione alla società è subordinata alla condizione che il relativo statuto preveda che:

a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di Euro;

b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un Consigliere regionale;

c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del Consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di Euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un Consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale

in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.».

Art. 5

Modifiche all'art. 11 della Legge regionale n. 7 del 1998

□ Al comma 1 dell'art. 11 della Legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e commercializzazione turistica – abrogazione delle Leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) sono aggiunte le seguenti lettere:

«f)

l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di Euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di Euro;

g)

il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un Consigliere regionale, quello del Presidente del Consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un Consigliere regionale;

h)

il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del Consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di Euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera f); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo; resta salva la possibilità di prevedere una specifica indennità per l'eventuale amministratore delegato;

i)

salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile sia monocratico.».

Art. 6

Modifiche all'art. 2 della Legge regionale n. 39 del 2000

□ All'art. 2 della Legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della società "Ferrovie Emilia-Romagna società a responsabilità limitata") dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«3. □ La partecipazione della Regione alla società di cui all'art. 1 è subordinata altresì alla condizione che il relativo statuto preveda che:

a)

l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a due milioni Euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di Euro;

b)

il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un Consigliere regionale, quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un Consigliere regionale;

c)

il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del Consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di Euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo;

d)

salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile sia monocratico;

e)

la Regione designi almeno un rappresentante nell'organismo di gestione.».

Art. 7

Modifiche all'art. 37 della Legge regionale n. 28 del 2003

□ All'art. 37 della Legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006) sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 4 la parola «2458» è sostituita da «2449»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

«4bis. □ L'autorizzazione alla partecipazione da parte della Regione alla società è subordinata altresì alla condizione che il relativo statuto preveda che:

a)

l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di Euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di Euro;

b)

il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico, non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un Consigliere regionale, quello del Presidente del Consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un Consigliere regionale;

c)

il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del Consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di Euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un Consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale

in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.».

Art. 8

Modifiche all'art. 10 della Legge regionale n. 11 del 2004

□All'art. 10 della Legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. □L'autorizzazione alla partecipazione da parte della Regione alla società di cui al comma 3 è subordinata alla condizione che il relativo statuto preveda che:

a)

l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico oppure da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di Euro, interamente versati;

b)

il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un Consigliere regionale, quello del Presidente del Consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un Consigliere regionale;

c)

il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del Consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di Euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi la condizione che consente di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera b); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.».

Art. 9

Modifiche all'art. 6 della Legge regionale n. 20 del 2007

1. □Il comma 2 dell'art. 6 della Legge regionale 27 luglio 2007, n. 20 (Riordino di partecipazioni societarie regionali. Partecipazione alle società CERMET società cons. a r.l. e Nuovaquasco società cons. a r.l.) è sostituito dai seguenti:

«2. □L'organismo di gestione è costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di Euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di Euro.

2 bis. □Il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un Consigliere regionale, quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un Consigliere regionale. Per i restanti componenti del Consiglio d'amministrazione il compenso lordo annuale onnicomprensivo non deve essere superiore all'importo di Euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di Euro o abbia dichiarato nei tre esercizi precedenti un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di Euro; detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in

relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.

2 ter. □ Salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile sia monocratico».

Art. 10
Disposizioni transitorie

1. □ Le società adeguano i propri statuti a quanto previsto dalla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.